

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali

*Emanato con D.R. n. 851/2012 del 05/07/2012 e ss.mm.ii., testo aggiornato alle modifiche di cui al
D.R. n. 1982/2024 del 25/10/2024*

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Cultural Heritage, nonché l'acronimo DBC, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Ravenna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di didattica, di ricerca e di terza missione nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 18, comma 3 dello Statuto di Ateneo, approva il piano Strategico Dipartimentale pluriennale di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore ad esso afferente, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi, purché coerenti con il rispetto delle competenze disciplinari. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
2. Il Dipartimento partecipa alle Commissioni interdipartimentali per la didattica, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.
3. Sono Settori Scientifico Disciplinari di riferimento del Dipartimento:
 - a. i settori delle Aree CUN prevalenti nel Dipartimento;
 - b. i settori nei quali vi siano almeno due professori incardinati nel Dipartimento e di Aree CUN in cui vi siano almeno cinque professori incardinati nel Dipartimento.
4. Sono classi di laurea di riferimento del Dipartimento quelle attivate dal Dipartimento nell'a.a. 2023-24.
5. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
6. Il Dipartimento approva un Piano Strategico Dipartimentale pluriennale che si articola in sezioni dedicate a didattica, ricerca, terza missione e altre attività dipartimentali, in ottica integrata ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera a) dello Statuto, in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo.
7. Il Dipartimento provvede alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, tenendo conto dei pareri resi in materia dalle relative Commissioni interdipartimentali per la didattica.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

8. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
9. Il Dipartimento delibera, in conformità con il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, in ordine ai compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri professori e ricercatori.
10. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche, in conformità con l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ateneo.
11. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento.
12. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
13. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione pluriennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi, previa acquisizione del prescritto parere della Commissione interdipartimentale per la didattica. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale.
14. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo e il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale di cui all'art. 2, commi 1 e 6, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
15. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
16. Il Dipartimento propone l'istituzione dei Centri di interesse strategico di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Beni Culturali svolge funzioni didattiche e di ricerca scientifica sul patrimonio culturale inteso nel senso più ampio, articolando le proprie attività nei saperi storici, filologici, archivistici, bibliografici e biblioteconomici, letterari, archeologici, storico-artistici, musicologici, antropologici, socio-economici, politologici, giuridici e scientifico-tecnologici, con le relative metodologie. In tutte le attività di didattica, di ricerca e di terza missione, il Dipartimento promuove e valorizza l'interdisciplinarietà.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a. il Direttore;
- b. il Consiglio;
- c. la Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Commissioni Interdipartimentali per la Didattica alle quali il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 19, comma 6 dello Statuto di Ateneo;
- j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1 bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra i professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila circa l'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6 bis (Sfiducia del Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore di Dipartimento, decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato, può essere sfiduciato dai componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. La maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento può proporre una mozione di sfiducia del Direttore; la mozione di sfiducia è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. Fino alla nomina del nuovo Direttore e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del Direttore sono svolte dal professore ordinario del Dipartimento con maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore, che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - d. i rappresentanti eletti degli studenti al primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 1 del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - e. n. 1 rappresentante eletto degli assegnisti di ricerca, secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente Regolamento;
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento. Può invitare inoltre il coordinatore/i coordinatori della biblioteca o delle biblioteche di riferimento o, in caso di sua assenza, altra unità in servizio nella/e medesima/e biblioteca/che.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Sono competenze esclusive del Consiglio di Dipartimento:
 - a. la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo, la pianificazione e attribuzione di risorse, le aree di attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 dello Statuto;
 - c. la proposta di budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d. la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- e. l'individuazione delle priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
- f. le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- g. la proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione, previo parere della commissione paritetica di riferimento, dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previa acquisizione del prescritto parere delle Commissioni interdipartimentali per la didattica di cui all'articolo 20 dello Statuto di Ateneo. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o disattivazione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;
- h. la delibera, in conformità con il piano Strategico Dipartimentale pluriennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, dei compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri professori e ricercatori;
- i. la predisposizione di un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- j. la proposta dell'attivazione e della disattivazione di Unità Organizzative di Sede o della Sede;
- k. la proposta dell'istituzione dei Centri di interesse strategico di cui all'Articolo 26, comma 1 lettera a) dello Statuto di Ateneo;
- l. la designazione, su proposta del Direttore, di delegati alle diverse funzioni del Dipartimento, almeno per quanto riguarda didattica, ricerca e terza missione;
- m. l'approvazione delle previsioni relative all'utilizzo delle risorse;
- n. la deliberazione del piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- o. la definizione delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 18, comma 6, lettera b) dello Statuto di Ateneo, tenendo conto nella definizione del piano Strategico Dipartimentale pluriennale;
- p. l'espressione dei pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
- r. l'assegnazione del budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede e alla/e Sedi, rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
- s. l'assegnazione, se necessario, del budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e la designazione se necessario del responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
- t. l'approvazione dei documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- u. valutata la necessità, l'indicazione con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, della composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. la definizione di criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w. la designazione dei componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2 della Commissione paritetica di Dipartimento.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
 - b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti.
3. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta esclusivamente le funzioni di cui al comma 2.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

- 1 bis. La Giunta può esercitare, se delegate, funzioni deliberative esclusivamente sulle seguenti materie:
 - a. approvazione degli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1 dell'art. 9;
 - b. approvazione dell'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. contratti e accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti.

2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. n. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - d. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - e. n. 1 rappresentante degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - f. n. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore.

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere c., d. ed e. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere c. e f., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere d. ed e., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.

- 4 bis. Alle sedute della Giunta partecipa, con voto consultivo, il Responsabile amministrativo gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

5. In fase di prima applicazione, il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. del regolamento tipo dei Dipartimenti. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da n. 12 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. Il Consiglio di Dipartimento nomina i membri della componente docente, ivi inclusa la nomina del Presidente della Commissione. La componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di professori e ricercatori.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 18, comma 8 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dell'offerta formativa dei tre cicli;
 - c. può avanzare al Consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 12 dello Statuto di Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro n. 5 giorni dalla trasmissione alla Commissione del testo della proposta.
3. Per la gestione dell'attività, la Commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

1. I Consigli di Corso di studio formulano al Consiglio di Dipartimento proposte di programmazione didattica, di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici nonché di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. *comma abrogato*

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video - conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
- 2bis. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata delle/dei professoressa/i di prima e seconda fascia, artt. 18 e 24 comma 5 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
- proposta di chiamata di professori;
- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.

4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 17 *abrogato*

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 236/2024 del 20/02/2024.
